

# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 317  
del 17/06/2025

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA**

N° 637 del 17 giugno 2025

**Oggetto: CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS 151/2001 – E SEGUENTE DISTINTA INPS- protocolli n. 13473 e 13474 del 23/05/2025 e integrazione di cui al protocollo n. 14304 del 04/06/2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- il Decreto 21 dicembre 2000, n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448";
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

Richiamato l'art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001, il quale, congiuntamente al relativo Regolamento governativo (Decr. n. 452/2000), disciplina la concessione dell'assegno di maternità di base;

Preso atto che, ai sensi della normativa richiamata, la titolarità concessiva degli assegni è in capo ai Comuni, mentre l'erogazione è a carico dell'INPS;

Rilevato che La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, il 4 febbraio 2025 ha pubblicato un avviso nella Gazzetta Ufficiale, sull'aggiornamento dell'Assegno di maternità e della soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per il 2025.

La circolare INPS 19 febbraio 2025, n. 45 informa che, in base alla variazione della media 2024 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'importo dell'Assegno mensile di maternità, se spetta nella misura intera, sarà di 407,40 euro per cinque mensilità; questo porta l'importo totale a 2.037 euro per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento che si verificheranno dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Inoltre, per accedere a questo beneficio, il valore dell'ISEE deve essere non superiore a 20.382,90 euro.

Preso atto che sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 31 del 7 febbraio 2024, le rivalutazioni relative all'anno 2024 e dei requisiti economici dell'assegno di maternità importo indicato di 2.020,85 euro, corrispondenti a 404,17 euro mensili per cinque mensilità. Questo importo si riferisce all'assegno nella sua interezza, per nascite, affidamenti preadottivi o adozioni senza affidamento avvenute nel corso del 2024.

Preso atto delle richieste presentate dalla medesima richiedente a questo Comune, di cui ai protocolli **13473** e **13474** del 23/05/2025 e integrazione di cui al protocollo n. **14304** del 04/06/2025, e acquisite agli atti dell'ufficio assistenza (allegato A);

Verificate le domande indicata nell'allegato A) alla presente determinazione, la documentazione allegata, nonché l'avvenuta presentazione nei termini di legge;

Dato atto che le date nascita di cui ai protocolli indicati risultano riferite all'anno 2024.

Considerato che l'assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale);

Rilevati che a riguardo dei titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Secondo la norma "sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";

Considerato che uno dei requisiti indicati ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per poter accedere alla prestazione sociale in oggetto, è l'essere titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;

Vista la Sentenza del Tribunale di Torino 2952/2019 del 15/02/2019, secondo la quale:

- l'art. 74 citato si pone oggettivamente in contrasto con il principio di parità di trattamento sancito dal citato art. 12 della Direttiva 2011/98/UE , secondo il quale *1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra l'altro, e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;*
- si ritiene che l'assegno di maternità previsto dall'art. 74 d.lgs. 151/01 sia una prestazione che rientra nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;
- la clausola di parità di trattamento di cui all'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE è direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, impone un trattamento paritario nell'erogazione dell'assegno di maternità tra lavoratrici madri italiane e lavoratrici madri cittadine di Paesi extra-UE legalmente soggiornanti in Italia a fini lavorativi, non è possibile dare della norma nazionale un'interpretazione conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto incompatibile
- Ne consegue pertanto l'obbligo di applicazione diretta delle Direttive autoesecutive, indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno, gravante su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, non solo sugli organi giurisdizionali ma anche sugli organi della pubblica Amministrazione (sia l'INPS sia il Comune), in quanto tenuti ad applicare integralmente il diritto dell'Unione e a tutelare i diritti che quest'ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, CGUE 22.6.1989, C- 103/88, Costanzo, punti 30-33, CGUE 11.1.2007, C- 208/05, ITC, punti 68-69, e CGUE 14.10.2010, C- 243/09, punti 61-63);

Considerato inoltre che la Corte Costituzionale con sentenza 11 gennaio - 4 marzo 2022, n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 9/03/2022, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'[articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53](#)), nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'[art. 3, comma 3, lettera a\), della legge n. 238 del 2021](#), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1030/2002](#)".

Dato atto che la richiedente, ha allegato permesso di soggiorno per motivi familiari con annotazione PERM.UNICO LAVORO con scadenza 28.03.2026, rientrante dunque nella casistica sopra indicata.

Rilevato che la richiedente, al momento del parto, non risultava iscritta all'anagrafe del Comune di Borgo San Dalmazzo, pur essendo iscritta al momento della domanda amministrativa.

Rilevato l'orientamento giurisprudenziale, in merito all'art. 74 comma 1 del D.lgs. n. 151 del 2001 che attribuisce il diritto alla prestazione "alle donne residenti [...]" senza specificare se tale requisito debba sussistere al momento del parto o al momento della presentazione dell'istanza amministrativa, ovvero che in assenza di una specificazione da parte del legislatore, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impone l'opzione interpretativa maggiormente tutelante dello stato di maternità (art. 31 Cost.), così da doversi ritenere sufficiente che il requisito della residenza nel territorio della Repubblica italiana sussista al momento della presentazione dell'istanza amministrativa. (Tribunale di Padova, sentenza 12 febbraio 2019)

Effettuata dunque l'istruttoria delle n. 2 domande pervenute dalla medesima richiedente di cui ai protocolli sopraindicati n. **13473** e **13474** del 23/05/2025 e integrazione di cui al protocollo n. **14304** del 04/06/2025- al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, all'esito della quale le sopra indicate domande risultano accoglibili;

Ritenuto che, in base alla composizione del nucleo familiare e al valore dell'indicatore della situazione economica riparametrata secondo i criteri sopramenzionati, e considerato che le norme prevedano la concessione dell'assegno di maternità con provvedimento del Comune e il relativo pagamento da parte dell'INPS, previa trasmissione di dati on-line da parte del Comune, si possa concedere l'assegno alla signora indicata nell'allegato elenco "A", parte integrante del presente provvedimento e corredato di tutti gli elementi per la concessione dell'assegno;

DATO ATTO che il valore annuo dell'indicatore della situazione economica equivalente, riparametrato in applicazione al D.P.C.M. N.242/2001 sopra richiamato, rientra nei limiti richiesti dalla normativa per aver diritto all'assegno di maternità e nella misura intera;

ATTESO che la concessione della prestazione spetta al Comune di residenza, mentre all'erogazione degli assegni provvederà l'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune;

Vista la Legge 448/1998

Visto il D.P.C.M. 452 del 21/12/2000

Visto il D.lgs 151/2001 art. 74 T.U. Sulla maternità e paternità;

VISTO il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge n. 190/2012 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

CONSIDERATO che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

#### DETERMINA

1. Di accettare le domande presentata e conservata agli atti dell'ufficio assistenza, allegato A).
2. Di escludere dalla pubblicazione l'allegato A) ai sensi del GDPR 2016/679;
3. Di concedere alla richiedente, di cui ai protocolli sopraindicati n. **13473** e **13474** del 23/05/2025 e integrazione di cui al protocollo n. **14304** del 04/06/2025, l'assegno di maternità, di cui all'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, nella misura intera;
4. Di dare atto:
  - Che la somma complessiva per assegno maternità nella misura intera da erogare è pari a € **4041,7**
  - Che la presente determinazione non comporta oneri a carico di questo Ente.
5. Di dare atto che verrà data comunicazione telematica all'INPS del presente provvedimento per la materiale erogazione dell'assegno, mediante inserimento telematico della domanda e creazione della distinta sul portale INPS;
6. Di comunicare l'esito dell'iter istruttorio alla richiedente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Giuseppe F. Tocci

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa